

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

Art. 50

(Norma transitoria in materia di sviluppo e diffusione della cultura musicale e sinfonica)

- 1.** La vigente convenzione, prevista dall'articolo 12 bis, comma 2, della legge regionale 16/2014, continua a trovare applicazione fino al completamento del programma di intervento di cui al comma 4.
- 2.** Il regolamento di cui all'articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014, continua a trovare applicazione con riferimento alla rendicontazione del finanziamento erogato dalla Regione.
- 3.** Al fine di garantire la continuità dell'attività musicale nel territorio regionale, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 17 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dall'articolo 49, la Regione è autorizzata a sostenere, nel limite massimo di 350.000 euro, l'attività concertistica dell'Orchestra Mitteleuropa del Friuli Venezia Giulia (di seguito Orchestra).
- 4.** La concessione del finanziamento di cui al comma 3 è subordinata alla presentazione di un programma di intervento dell'Orchestra, da svolgersi fino al mese di luglio 2019 nell'ambito del territorio regionale e la sua erogazione è subordinata alla comunicazione dell'avvenuto adempimento al 31 luglio 2019 delle obbligazioni contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro, assunte nei confronti dei componenti dell'Orchestra.